

DELIBERA DI C.C. N. 8 DEL 18/5/2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

-

Visti gli artt. 1 e seguenti del D.lgs 504/92 e successive modificazioni ed integrazioni che disciplinano l'imposta comunale sugli immobili;

-

Vista la legge finanziaria 2008;

-

Visto il D.L. 27/5/2008 n. 93,convertito nella legge 126/2008;

-

Visto in particolare l'art. 1 del citato D.L. in base al quale, a decorrere dall'anno 2008 è esclusa dall'ICI l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1,A8 e A9,per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'art. 8,comma 2 e 3 Dlgs 504/92;

-

Visto l'art. 77bis, comma 30, della legge 6 agosto 2008 n. 133, con il quale si dispone...*la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni delle aliquote di tributi ad essi attribuiti dalla legge....fatta eccezione per lgi aumenti relativi alla tassa rifiuti solidi urbani(TARSU)*

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

-

Di confermare per l'esercizio 2010 le aliquote approvate per il 2009, nelle seguenti misure:.

1.

aliquota ordinaria : □ □ □ □ □ □ □ □ □ **anno 2009: 5,00 per mille;**

2.

aliquota seconda abitazione: □ □ □ □ **anno 2009: 6,00 per mille;**

3.

aliquota per prima abitazione: □ **anno 2009: 5,00 per_mille;**

4.

Detrazione per prima abitazione Euro 103,29;

5.

Di applicare l'agevolazione da Euro 103,30 a 154,94 nei seguenti casi:

-

1.

PENSIONATI: titolari di pensione, per i quali ricorrano congiuntamente tutte le sotto indicate condizioni:

-

Che l'abitazione principale costituisca l'unica unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, usufrutto, uso o abitazione sull'intero territorio nazionale;

-

Che non venga effettuata la locazione di parte dell'abitazione oggetto dell'imposta;

-

Che siano in condizioni non lavorative;

-

Che il reddito complessivo annuo lordo, come definito ai fini dell'IRPEF, del nucleo familiare conseguito nell'anno precedente, non sia superiore ad Euro 9.749,22, con la maggiorazione di Euro 826,33 per ogni persona fiscalmente a carico del contribuente.

-

1.

PORTATORI DI HANDICAP: Soggetti per i quali ricorrano congiuntamente tutte le

Sottoindicate condizioni:

-

Soggetti passivi nel cui nucleo familiare è presente un invalido o portatore di handicap con invalidità non inferiore al 75% , risultante dal certificato di riconoscimento di invalidità rilasciato dalle competenti strutture sanitarie;

-

Che l'abitazione principale costituisca l'unica unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, usufrutto, uso o abitazione sull'intero territorio nazionale;

-

Che non venga effettuata locazione di parte dell'immobile oggetto d'imposta.;

-

Che il reddito complessivo annuo lordo, come definito ai fini dell'IRPEF, del nucleo familiare, conseguito nell'anno precedente, non

sua superiore ad Euro 9.749,22, con la maggiorazione di euro 826,33 per ogni persona fiscalmente a carico del contribuente.

-

1.

DISOCCUPATI da almeno sei mesi regolarmente iscritti nelle liste di

Collocamento ,per i quali ricorrano congiuntamente tutte le sotto indicate

Condizioni:

-

Che l'abitazione principale costituisca l'unica unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, usufrutto, uso o abitazione sull'intero territorio nazionale;

-

Che non venga effettuata locazione di parte dell'abitazione oggetto d'imposta;

-

Che lo stato di disoccupazione sia in atto al 1° gennaio 2007;

-

Che il reddito complessivo annuo lordo, come definito ai fini dell'IRPEF, del nucleo familiare conseguito nell'anno precedente, non sia superiore ad Euro 9.7489,22, con la maggiorazione di Euro 826,33 per ogni persona fiscalmente a carico del contribuente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

-

Vista la relazione del Responsabile del Servizio Finanziario;

-

Uditi gli interventi allegati;

-

Acquisiti i pareri, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/00;

-

Con votazione unanime espressa nei modi e forme di legge;

-

D E L I B E R A

-

**Di confermare per l'esercizio 2010 le aliquote in vigore nel 2009,
nelle seguenti modalità:**

-

1.

aliquota ordinaria $\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square$ **anno 2010: 5,00 per mille;**

2.

aliquota seconda abitazione: $\square\square$ **anno 2010: 6,00 per mille;**

3.

aliquota per prima abitazione: \square **anno 2010: 5,00 per mille;**

4.

Detrazione per prima abitazione Euro 103,29;

5.

Di applicare l'agevolazione di Euro 154,94;

-

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/00, con unanime votazione favorevole, espressa nei modi e forme di legge.